REGOLAMENTO (CEE) N. 3269/81 DEL CONSIGLIO

del 16 novembre 1981

che modifica il regolamento (CEE) n. 3501/80 che stabilisce massimali ed una sorveglianza comunitaria per le importazioni di taluni prodotti originari del Portogallo (1981)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità ha stabilito con il regolamento (CEE) n. 3501/80 [1] dei massimali ed una sorveglianza comunitaria per le importazioni di taluni prodotti originari del Portogallo ; che il regolamento (CEE) n. 2370/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che fissa il regime applicabile agli scambi della Grecia con il Portogallo [2], prevede che, dalla sua entrata in vigore, la Grecia è tenuta ad applicare detto provvedimento tariffario ; che pertanto occorre modificare in conseguenza il regolamento (CEE) n. 3501/80,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3501/80 è modificato come segue :

1. all'articolo 1, paragrafo 1, l'espressione « a nove » è soppressa ;

2. all'articolo 1, paragrafo 3, sono aggiunti i due commi seguenti :

« Nel caso di tale ristabilimento la Grecia ristabilisce la riscossione dei dazi doganali calcolati in conformità del regolamento (CEE) n. 2370/81.

Dal momento in cui sul suo territorio le imputazioni ai massimali hanno raggiunto gli importi figuranti nell'allegato, la Grecia può ristabilire, fino alla fine dell'anno civile, la riscossione dei dazi doganali calcolati in conformità del regolamento (CEE) n. 2370/81. Essa notifica tale fatto alla Commissione, che lo comunica agli altri Stati membri. Il paragrafo 2 si applica mutatis mutandis. » ;

3. l'allegato è sostituito dal testo seguente :

[1] GU n. L 367 del 31. 12. 1980, pag. 40.
[2] GU n. L 236 del 21. 8. 1981, pag. 1.

« *ALLEGATO*

Elenco dei prodotti la cui importazione è sottoposta a massimali nel 1981

(in tonnellate)

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice Nimexe	Livello : a) del massimale comunitario b) dell'importo relativo alla Grecia
1	2	3	4	5
P 1	48.01	Carta e cartoni fabbricati meccanicamente, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli :		
		C. Carta e cartoni kraft :		
		ex II. altri :		
		— Carta e cartoni kraft per copertine detti « kraftliner » (a)	48.01-20 ; 22 ; 24 ; 30 ; 32 ; 34 ; 36 ; 38 ; 39	a) 62 000 b) 2 000
P 2		F. altri	48.01-da 60 a 99	a) 2 000 b) nulla

(a) Sono considerati carta e cartone kraft per copertine, cosiddetti kraftliner, la carta o il cartone apparecchiati o monolucidi, presentati in rotoli, con un tenore di pasta chimica di legno resinoso al solfato uguale o superiore a 80 % della composizione fibrosa totale, con peso al m² superiore a 115 g e con un indice di rottura Mullen uguale o superore a 35 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 novembre 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

CARRINGTON